

# Una nota dell'INL reca indicazioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al DD n. 111 sulla rivalutazione degli importi di ammende e sanzioni di cui al TU sicurezza

---

2 Novembre 2023

## **Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.**

Nella sezione Note e pareri del sito INL è stata pubblicata la nota prot. n. 724 del 30 ottobre del 2023 avente ad oggetto: Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l'applicazione delle disposizioni.

La nota dell'Ispettorato fa seguito alla pubblicazione del D.D. n. 111/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono stati rivalutati gli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall'art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008. (cfr. documento Ance del 10 ottobre 2023 dal titolo "Pubblicato il dd recante la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni in materia di sicurezza").

La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%.

L'attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2).

L'INL, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che *"in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente*

*sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 **trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.** (art. 25, comma 2, Cost; v. anche art. 2 c.p. e art. 1, L. n. 689/1981).”.*

Come specificato in occasione della precedente rivalutazione del 2018, l'INL sottolinea che l'incremento **non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008** (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione».

Nella nota dell'Ispettorato si legge, inoltre, che, **verranno fornite ulteriori specifiche indicazioni** a seguito di chiarimenti da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'applicazione della rivalutazione alle sanzioni di seguito specificate:

- lgs. n. 101/2020 in materia di **radiazioni ionizzanti**;
- sanzione amministrativa prevista per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai **lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008**;
- **sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021** (legge di conversione del DL n. 146/2021).

Si informa che, in allegato alla nota, è stato **riportato un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti** che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda, con l'indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023.

L'INL, infine, fornisce indicazioni agli ispettori sugli importi dei verbali generati utilizzando l'applicativo SMART.

## **Allegati**

[INL\\_nota\\_724\\_del\\_30\\_ottobre\\_2023\\_-\\_rivalutazione\\_sanzioni](#)

[Apri](#)